

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

(Art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 ed Art. 10 DPR n. 465/1997)

L'anno **Duemilaventicinque**, il giorno ____ del mese di ____

(_____)

tra i Sindaci dei **Comuni di Edolo, Bienno e Sonico** rappresentati rispettivamente dai Signori:

- o Masneri Luca, nato a ____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Edolo, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- o Bettoni Ottavio, nato a ____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Bienno, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta;
- o Pasquini Gian Battista, nato a ____ il _____, Sindaco pro tempore del Comune di Sonico, che agisce in nome e per conto del Comune che rappresenta

PREMESSO che:

- l'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, prevedono la possibilità per i Comuni, le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), di stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;
- i decreti 21 ottobre 2020 e 28 aprile 2021, emanati dal Ministro dell'Interno in attuazione dell'art. 16 ter, comma 12, del D.L. n. 162 del 2019, hanno introdotto una nuova disciplina delle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale, che introducono novità che qui si intendono richiamate e recepite;
- i comuni di Edolo (capo-convenzione), Bienno, Corteno Golgi e Sonico hanno approvato con rispettive proprie deliberazioni consiliari, e poi sottoscritto in data 27/08/2024, apposita convenzione, tutt'ora vigente ed in scadenza in data 30/09/2029, al fine della costituzione di un'unica sede di segreteria comunale convenzionata, di classe II[^], sede della quale è titolare il Segretario comunale, Dott. Ausiliari Matteo;
- il Comune di Corteno Golgi si è avvalso della facoltà di recesso dalla poc'anzi citata convenzione, ai sensi dell'art. 3 della medesima, recesso avvenuto formalmente con deliberazione di CC del Comune di Corteno Golgi n. 8 in data 28/02/2025, debitamente notificato a tutti gli enti, con decorrenza del recesso dalla data dello 01/04/2025 (ultimo giorno di efficacia della convenzione: 31 marzo 2025);
- i Comuni di Edolo, Bienno e Sonico, i quali sono ricompresi nella medesima Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e provinciali (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali) e che contano rispettivamente n. 4.419, n. 3.773 e n. 1.194 abitanti al 31.12.2024, per un totale di

abitanti al 31/12/2024 pari a n. 9.836, intendono gestire lo svolgimento del servizio di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465, sempre con decorrenza dalla data dello 01/04/2025;

- la proposta di convenzione rispetta la disciplina in materia prevista dalle norme citate:
- la somma degli abitanti al 31/12/2024 dei comuni convenzionati è pari a 9.386 (Comune di Edolo 4.419, Comune di Bienno 3.773 e Comune di Sonico 1.194), conseguentemente la convenzione di segreteria comunale, data dalla somma della popolazione degli enti convenzionati, è classificata, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972, in Classe III[^] (popolazione tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge;
- il Comune capo convenzione sarà il Comune di Edolo;
- trattandosi di rimodulazione della originaria convenzione ove il Segretario comunale della originaria convenzione (comuni di Edolo, Bienno e Sonico, al netto del recesso da parte del Comune di Corteno Golgi) è sempre il Segretario comunale Dott. Ausiliari Matteo, in automatico egli diventerà Segretario titolare anche di tale nuova convenzione, ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide;
- la stipula della presente convenzione è stata approvata ai sensi di legge, e conseguentemente autorizzata, dal Consiglio Comunale del comune di Edolo con deliberazione n. __ del __/__/2025, dal Consiglio Comunale del comune di Bienno con deliberazione n. __ del __/__/2025 e dal Consiglio Comunale del comune di Sonico con deliberazione n. __ del __/__/2025;
- la somma degli abitanti aggiornata al 31/12/2024 (dato aggiornato al fine della firma della presente convenzione) dei comuni convenzionati è pari a 9.386 (Comune di Edolo 4.419, Comune di Bienno 3.773 e Comune di Sonico 1.194), conseguentemente la convenzione di segreteria comunale, data dalla somma della popolazione degli enti convenzionati, è classificata, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972, in Classe III[^] (popolazione tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge

Tutto ciò premesso, **si conviene e si stipula** quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e fine

I comuni di Edolo, Bienno e Sonico per le motivazioni descritte in premessa stabiliscono, ai sensi dell'art. 98, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e dell'art. 10 del DPR. 4.12.1997 n. 465, la rimodulazione della convenzione esistente, che viene meno, sottoscrivendo la presente nuova convenzione per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata allo scopo di servirsi dell'opera di un solo segretario per l'espletamento delle funzioni ad esso attribuite ai sensi di legge, statuto e regolamento comunale o provvedimento dei sindaci.

Tutti i comuni sottoscrittori si danno reciprocamente atto che, trattandosi di rimodulazione della originaria convenzione ove il Segretario comunale della originaria convenzione (comuni di Edolo, Bienno e Sonico, al netto del recesso da parte del Comune di Corteno Golgi) è sempre il medesimo, il Segretario comunale della presente convenzione sarà in automatico il Dott. Ausiliari Matteo ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide.

Articolo 2 – Comune capo convenzione

Il Comune di Edolo assume la veste di comune capo convenzione; conseguentemente la sede di servizio viene fissata presso il Comune di Edolo.

La segreteria convenzionata, stante la somma degli abitanti al 31/12/2024 dei comuni convenzionati è pari a 9.386 (Comune di Edolo 4.419, Comune di Bienno 3.773 e Comune di Sonico 1.194), è classificata, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972, in Classe III^A (popolazione tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge.

Le parti comunque prendono atto che ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle sedi di segreteria, alla formale attribuzione della classe di appartenenza provvederà la Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, in sede di presa d'atto dell'avvenuta costituzione della presente nuova sede di segreteria convenzionata.

Articolo 3 – Durata e cause di risoluzione

La convenzione ha decorrenza dalla data dello 01/04/2025 ed ha durata fino alla data 31/12/2029.

La convenzione potrà essere, in qualunque momento, modificata od integrata per unanime consenso dei Comuni aderenti.

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere risolta per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali convenzionate;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali convenzionate, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni;

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata con la medesima procedura per un uguale periodo di tempo ovvero per un periodo diverso da concordare espressamente;

In caso di risoluzione il Segretario titolare della presente convenzione rimarrà titolare del comune capo convenzione (Comune di Edolo).

Articolo 4 – Nomina e revoca del segretario comunale

Le funzioni di Segretario della convenzione sono svolte da un unico funzionario iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali ordinariamente nominato dal Sindaco del Comune di Edolo (comune capo convenzione) previo accordo con i sindaci dei comuni di Bienno e di Sonico.

Tutti i comuni sottoscrittori si danno reciprocamente atto che, trattandosi di rimodulazione della originaria convenzione ove il Segretario comunale della originaria convenzione (comuni di Edolo, Bienno e Sonico, al netto del recesso da parte del Comune di Corteno Golgi) è sempre il medesimo, il Segretario comunale della presente convenzione sarà in automatico il Dott. Ausiliari Matteo ai sensi delle deliberazioni n. 150/1999 e n. 113/2001 del Consiglio Nazionale di Amministrazione della ex A.G.E.S., ancora valide.

Al Sindaco del Comune di Edolo (comune capo convenzione), sempre previo parere obbligatorio ma non vincolante del Sindaco del Comune di Bienno e del Sindaco del Comune di Sonico, compete l'adozione dell'eventuale atto di revoca ai sensi di legge del Segretario comunale.

Articolo 5 – Modalità operative

Il compimento di tutti gli atti di gestione amministrativa inerenti il rapporto di servizio del segretario derivanti dalla presente convenzione è affidato al Comune di Edolo (comune capo convenzione).

In particolare il Sindaco del Comune di Edolo, sentiti il Sindaco del Comune di Bienno ed il Sindaco del Comune di Sonico, provvede ai seguenti adempimenti:

- autorizzazione alle ferie ed ai permessi straordinari al segretario della convenzione;
- tenuta dei rapporti con l'Agenzia Autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali; (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali).

L'autorizzazione per lo svolgimento di missioni nell'interesse del Comune ed ogni altro incarico particolare a favore del Comune, sarà rilasciata dai singoli Comuni in relazione alla normativa vigente.

Al Segretario Comunale può essere altresì attribuito, nel rispetto della vigente normativa, l'incarico di Elevata Qualificazione di Area / Settore presso i Comuni della Convenzione. Al conferimento ed alla revoca di tali incarichi provvede il Sindaco del Comune interessato.

Articolo 6 – Rapporti finanziari e trattamento economico

Il Comune di Edolo (capo convenzione) provvederà alla materiale erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ai sensi dei vigenti CCNL dei Segretari comunali e provinciali ed al recupero delle somme a carico dei Comuni di Bienno e Sonico, ivi comprese le eventuali spese di accesso alle sedi di servizio ai sensi del CCNL dei Segretari comunali e provinciali nonché gli eventuali diritti e gli eventuali rimborsi spese di viaggio e per missioni ai quali si riferiscono tali prestazioni e tali spese. Ovviamente si potrà procedere, per tale ultime specifiche voci di spesa, anche con il rimborso diretto da parte del singolo comune debitore.

L'incaricato di Elevata Qualificazione dell'Area Economico - Finanziaria del Comune di Edolo attiverà il recupero con cadenza almeno annuale, entro quindi massimo il mese di gennaio dell'anno successivo, delle spese a carico dei Comuni di Bienno e Sonico, mediante redazione e successiva trasmissione ai suddetti comuni di apposito rendiconto riportante tutte le spese sostenute per il funzionamento della presente convenzione.

I Comuni di Bienno e Sonico provvederanno al versamento delle proprie quote entro 30 giorni dal ricevimento del rendiconto.

Ai Comuni di Bienno e Sonico potrà essere richiesto un anticipo, richiesto sempre con le modalità sopra esposte, calcolato sulla base della spesa annua a loro carico risultante dal rendiconto dell'anno precedente e da conguagliare a consuntivo.

Le spese saranno ripartite fra i Comuni come segue:

- 33,33 % a carico del Comune di Edolo (pari a 12 h sulle 36 h totali)
- 47,22 % a carico del Comune di Bienno (pari a 17 h sulle 36 h totali)
- 19,44 % a carico del Comune di Sonico (pari a 7 h sulle 36 h totali)

Le parti si danno reciprocamente atto che la suddivisione delle spese di cui sopra nasce anche dal fatto che il Comune di Bienno è percettore, per le annualità 2025 e 2026, del contributo statale di cui all'art. 1, c. 828, della Legge n. 197 del 29/12/2022, contributo destinato a sostenere gli oneri per il trattamento economico degli incarichi dei segretari comunali; conseguentemente le parti si impegnano ad una eventuale rimodulazione di tale suddivisione, a decorrere dalla annualità 2027, a fronte di richiesta motivata da parte del Comune di Bienno, che potrà essere direttamente trattata dalle rispettive Giunte comunali.

I compensi inerenti l'eventuale maggiorazione dell'indennità di posizione ai sensi della nuova disposizione dell'art. 60 del vigente CCNL 2019 - 2021 dei Segretari comunali e provinciali, sarà erogata al Segretario su base mensile dal Comune di Edolo e sarà ripartita proporzionalmente tra gli enti ai sensi della regolata poc'anzi citata; sarà possibile con apposito successivo accordo, che potrà essere direttamente trattato dalle rispettive Giunte comunali, prevedere una motivata diversa suddivisione di tale spesa.

Articolo 7 – Orario di lavoro

Ordinariamente il Segretario effettuerà l'orario di servizio nei confronti dei Comuni di Edolo, Bienno e Sonico nel rispetto delle percentuali di ripartizione dei costi della convenzione. A tal fine, nel rispetto delle ordinarie esigenze di servizio, le giornate e le ore settimanali da svolgere presso ciascun comune della convenzione saranno determinate dai sindaci e dal Segretario con successivo atto.

Si prende atto, comunque, che l'attività di servizio del Segretario potrà essere liberamente organizzata dallo stesso in modo tale da assicurare il corretto funzionamento di ciascun comune, in considerazione delle dimensioni degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi, come esplicitamente previsto ed acconsentito dal CCNL, e tenute presenti le esigenze delle Amministrazioni rappresentate e quanto ora espresso nel presente articolo.

Articolo 8 – Stato giuridico ed economico del Segretario convenzionato

Lo stato giuridico ed economico del Segretario della Convenzione è regolato dalla Legge e dal Contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria.

Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni vigenti nonché la retribuzione aggiuntiva per la titolarità di segreteria convenzionata tra più Comuni, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione (convenzione classificata, ai sensi della Tabella A del D.P.R. n. 749 del 1972, in Classe III^A in quanto popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 data dalla somma degli enti convenzionati), da cui discendono effetti di legge.

Al segretario spetta inoltre il rimborso delle spese di viaggio, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.P.R. n. 465/97 e disciplinate dall'art. 63, c. 2, del vigente CCNL 2019 - 2021, sostenute per recarsi da uno all'altro dei Comuni convenzionati per l'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 9 – Assenza, impedimento o vacanza

Con la presente convenzione i comuni sopraindicati stabiliscono che un unico Segretario comunale presti il proprio servizio in favore di tutti gli enti (sede di segreteria convenzionata). Conseguentemente in caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della convenzione, per la reggenza o la supplenza della segreteria si potrà fare ricorso al vice-segretario eventualmente nominato (che dovrà comunque essere un dipendente pubblico in servizio presso uno dei comuni della convenzione con ruolo di posizione organizzativa presso uno dei predetti enti e con requisiti culturali che acconsentano la partecipazione al concorso nazionale per l'accesso alla carriera dei segretari comunali e provinciali) e/o ad altro segretario, od anche a più segretari stante motivate necessità, secondo la normativa vigente.

In caso di sostituzione da parte del vice-segretario nominato ed in servizio presso uno dei comuni della convenzione competerà al medesimo il rimborso delle spese di accesso ai Comuni convenzionati secondo i costi determinati ai sensi di legge e di contratto. Tali spese saranno pagate dai singoli Comuni. Si provvederà inoltre al rimborso, al comune presso il quale presta servizio il dipendente pubblico nominato vice-segretario, di una quota di spesa da concordare tra i Sindaci in relazione al servizio effettivamente prestato dal vice-segretario.

Stante quanto premesso, nel caso di necessità di avvalersi di incarichi di reggenza ovvero supplenza, restano comunque ferme tutte le disposizioni vigenti che disciplinano tali istituti eccezionali, a cui si rimanda.

Nel caso in cui si determini la vacanza nel posto di Segretario, il Sindaco del Comune di Edolo dovrà procedere ad attivare il procedimento per la nomina del nuovo Segretario presso la competente Sezione Regionale dell'Agenzia (ora Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali), secondo le modalità previste da tale ente, entro 30 gg. dalla data in cui la vacanza si è verificata.

Articolo 10 – Forme di consultazione

Le forme di consultazione tra i Comuni convenzionati al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria avvengono tra i Sindaci o, in caso di loro assenza e impedimento, tra chi legalmente li sostituisce. Ognuno dei Sindaci può promuovere gli incontri con un preavviso di almeno 3 giorni.

Articolo 11 – Registrazione

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

Articolo 12 – Norma finale

Per quanto non prevista nella presente convenzione, si farà riferimento alle disposizioni di legge, del CCNL di categoria, degli statuti e dei regolamenti comunali in quanto compatibili.

Per quanto previsto nella presente convenzione ed in contrasto con le norme di legge ovvero con le disposizioni del CCNL di categoria, troveranno applicazione le disposizioni di legge ovvero le disposizioni del CCNL di categoria.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, alla Prefettura – U.T.G. di Milano, sezione regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale,

il _____

Il Sindaco di Edolo _____ F.to digitalmente
(Luca Masneri)

Il Sindaco di Bienno _____ F.to digitalmente
(Ottavio Bettoni)

Il Sindaco di Sonico _____ F.to digitalmente
(Gian Battista Pasquini)